



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 28/12/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS N.175/2016. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 54 del **28/12/2021**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Rita Zanantoni

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Assente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Presente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 60 del 28/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS N.175/2016. APPROVAZIONE.

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art 73 del D.L. 18/2020 e dal provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

DATO ATTO che

- a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevino:
 - società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico;
 - società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
 - società previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (o non superiore a 500 mila euro per il triennio 2014-2016);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RICORDATO che:

- l'ambito della ricognizione richiesta dal TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», in enti di tipo societario ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del TUSP ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette – in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Marano sul Panaro:
 - in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
 - le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società od organismi non qualificabili come a controllo pubblico. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, per controllo pubblico si deve intendere la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#), ovvero la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO che in merito all'adempimento di cui all'articolo 24 del TU nel 2017 il Comune di Marano sul Panaro ha provveduto con delibera di Consiglio n. 31 in data 26/09/2017 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot. AOOMARANO - GEN - 2017 - 0007224 in data 21/10/2017 ed integrato in data 27/11/2017 prot AOOMARANO - GEN - 2017 - 0008027 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RICORDATO che, in estrema sintesi il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere e dava atto dell'avvenuta dismissione già dall'anno precedente di HSST-MO s.p.a.. Detta società era stata creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni di concambio di Hera s.p.a. ricevute a fronte della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, di Meta s.p.a. in Hera e così realizzare uno strumento di concerto e di condivisione delle strategie da adottare nell'ambito dei processi decisionali di Hera, incrementando conseguentemente il potere negoziale dei soci modenesi.

Nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni a norma delle disposizioni sopra citate, si ritenne dunque opportuno sciogliere la società e perseguire le finalità cui questa era preordinata attraverso la stipula di un patto parasociale fra i soci pubblici modenesi di Hera.

DATO ATTO dunque che il piano di revisione straordinaria 2017 è stato pienamente e puntualmente attuato;

RICHIAMATI i provvedimenti di razionalizzazione ex art. 20

- adottato nel 2018 dal Comune di Marano sul Panaro per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 46 del 18/12/2018;
- adottato nel 2019 dal Comune di Marano sul Panaro per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 63 del 17/12/2019;
- adottato nel 2020 dal Comune di Marano sul Panaro per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 49 del 21/12/2020

con i quali si disponeva:

- il mantenimento delle partecipazioni;
- che non erano necessarie ulteriori azioni di razionalizzazione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

DATO ATTO dunque che, in ossequio a quanto previsto dall'art.20.4 del D.Lgs.175/2016, in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017 nessuna azione conseguente era necessaria essendo esclusivamente previsto il mantenimento delle partecipazioni e il monitoraggio delle stesse;

CONSIDERATO che è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni e non ricorrono condizioni che impediscono il mantenimento delle partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi e uffici comunali competenti, e in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, il Comune di Marano sul Panaro alla data di entrata in vigore del TUSP, ovvero del 31/12/2020, deteneva quote di partecipazione nelle seguenti società:

1) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Società	CF	Valore % partecipazione sul capitale sociale
HERA S.P.A.	4245520376	0,0237%
A.M.O. S.P.A.	02727930360	0,0533%
LEPIDA S.P.A.	02770891204	0,0014%
SETA S.P.A.	2201090368	0,0131%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

FERMO RESTANDO che gli esiti della ricognizione e della disamina della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute sono esposti nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, in questa sede si rileva che:

- già da tempo il Comune di Marano sul Panaro ha limitato la propria partecipazione societaria

solo nei casi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in coerenza con i principi di contenimento della spesa pubblica, aveva effettuato, con propria deliberazione n. 19 in data 30/04/2012, una ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi dell'art.3 della L.244/2007.

- con riferimento alle altre partecipazioni societarie, attualmente detenute, non sussistono le condizioni perché si possano effettuare piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione e che margini di intervento si possono individuare con riferimento al contenimento di costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

CONSIDERATO che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera e relativo allegato, come risulta dal verbale n. 15 del 22/12/2021;

UDITO l'intervento del Sindaco che evidenzia le ragioni e le finalità del mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Marano sul Panaro;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti, favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (cons. Gianaroli, Leonelli, Baldaccini e Pignatti) e contrari n. zero espressi per appello nominale,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il Piano di analisi dell'assetto complessivo al 31/12/2020 - Piano di razionalizzazione 2021 e delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A") che prevede il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie dirette dell'Ente;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA